

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 72, 92 e 96: Esame in sede redigente dei progetti di legge)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAZZARA, TABORELLI

Presentata alla Presidenza della Camera l'11 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I tempi necessari per l'approvazione di una legge in ciascuno dei due rami del Parlamento sono oggi notevolmente lunghi a causa di « duplicazioni » di lettura che probabilmente si potrebbero evitare senza che il ruolo del parlamentare risulti svilito.

La questione riguarda la possibilità che le Commissioni parlamentari di norma si avvalgano del procedimento in sede redigente. Questo consentirebbe al Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea, di assegnare alle Commissioni l'esame dei progetti di legge riservando all'Aula la sola deliberazione dei singoli articoli nonché il voto finale con limitatissime dichiarazioni di voto. Si salverebbe il principio che sia l'Assemblea a decidere, ma i tempi verrebbero ridotti in modo significativo.

Questo procedimento darebbe la possibilità di una discussione approfondita in Commissione ed eviterebbe un dibattito spesso ripetitivo in Aula, senza escludere

alcuno perché anche i deputati che non fanno parte della Commissione possono in quella sede presentare propri emendamenti, così consentendo un notevole risparmio di tempo.

Si tratta di rendere sistematico il lavoro delle quattordici Commissioni parlamentari in quella sede redigente che rappresenta oggi un'eccezione rispetto alla prassi del lavoro istruttorio in sede referente seguito dalla discussione delle leggi in Aula.

Molteplici sono gli effetti positivi che possono derivare da un più frequente ricorso alla sede redigente, salvo per i provvedimenti più impegnativi. Innanzitutto si decongestionerebbe l'Assemblea da una mole enorme di lavoro. Ognuna delle quattordici Commissioni permanenti sarebbe in grado di produrre una attività legislativa quasi definitiva. Sarebbero inoltre gli stessi deputati membri delle Commissioni a discutere e approvare norme su materie rispetto alle quali hanno competenza, al

termine di un dibattito nel quale sono in grado di entrare nel merito. L'Aula verrebbe investita, comunque, del voto sugli articoli e del voto finale, con indiscutibile beneficio per la qualità e la quantità del lavoro.

Verrebbe poi arginata quella esperienza, certo avvilente, dei deputati « premi-pulsante » che di corsa, quando vengono chiamati in Aula, vanno ad approvare o a respingere leggi delle quali spesso non hanno neppure sentito parlare. E in genere il lavoro della Camera (o magari dell'intero Parlamento, perché questa modifica regolamentare potrebbe essere estesa anche al Senato), ne acquisterebbe in qualità, in quantità e in partecipazione democratica.

Se venisse raggiunto il necessario consenso politico — si tratta in pratica di modificare l'articolo 96 dell'attuale Regolamento — nell'arco di pochi mesi l'attività parlamentare della Camera (ed eventualmente, a seguire, quella del Senato) potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Peraltro, un simile beneficio andrebbe a vantaggio di tutti i gruppi parlamentari, della maggioranza come dell'opposizione.

La proposta di modificazione interviene su tre soli articoli del Regolamento. In primo luogo si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 72, separando il momento dell'assegnazione dei progetti di legge da quello della sede di deferimento. Nel secondo periodo viene poi trasferito il disposto dell'attuale comma 6 dell'articolo 96, relativo alla sede redigente, per chiarire, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, che l'esame in sede referente è obbligatorio per i progetti in materia costituzionale ed elet-

torale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Di conseguenza può essere abrogata l'analoga previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 92, che preclude per queste categorie di progetti di legge l'assegnazione alla sede legislativa.

Si propone inoltre di modificare l'articolo 96 del Regolamento stabilendo, al comma 1, che la redigente è la sede ordinaria di esame dei progetti di legge. Nel comma 2 è previsto che il deferimento sia contestuale all'assegnazione, con un ulteriore termine per l'opposizione ad esso, sulla quale l'Assemblea è chiamata a deliberare per alzata di mano, salvo il caso in cui l'opposizione sia fatta dal Governo. Una proposta di modifica al comma 4 prevede poi che per l'esame congiunto di più progetti o tra più Commissioni, l'organizzazione dei lavori, i pareri ed i termini si applichino le norme del capo XVI concernenti l'esame in sede referente; tale disposizione sostituirebbe quella vigente, che prevede invece per la sede redigente l'applicazione della procedura adottata per la sede legislativa. Inoltre si dà facoltà al Governo ed alla maggioranza di richiamare in ogni momento il provvedimento in Assemblea per un nuovo deferimento.

Rimarrebbero invariate le altre parti dell'articolo 96: ci si riferisce in particolare alla possibilità per l'Assemblea di determinare principi direttivi per l'esame in sede redigente, al « peso » dei pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, e alla possibilità per i deputati non appartenenti alla Commissione di partecipare ai lavori e di proporre emendamenti.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 72.

1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge **sui quali esse devono riferire all'Assemblea**, e ne dà notizia in Aula. Se nei **due** giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

ART. 92.

2. **La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.**

ART. 96.

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 72.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. **Il Presidente della Camera assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti per materia e ne dà notizia all'Assemblea.** Se nei **tre** giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano. **Sono sempre esaminati in sede referente i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.**

ART. 92.

Il comma 2 è abrogato (vedi, nella modifica proposta, l'articolo 72, comma 1, terzo periodo).

ART. 96.

L'articolo 96 è sostituito dal seguente:

1. **Il Presidente della Camera, di norma, deferisce i progetti di legge in sede redigente alla Commissione permanente o speciale competente ai sensi dell'articolo 22, per la formulazione degli articoli, riservando all'Assemblea l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.**

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

4. **Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, comma 1, 2 e 3, primo periodo.** Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

2. Il Presidente della Camera comunica all'Assemblea la proposta di deferimento contestualmente all'assegnazione. Se nei cinque giorni successivi un numero di deputati pari ad un quarto dei componenti dell'Assemblea o un corrispondente numero di Presidenti di gruppo si oppongono, la proposta di deferimento è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile e l'Assemblea, sentiti un oratore contro ed uno a favore, delibera per alzata di mano. Non si fa luogo alla votazione ed il progetto è esaminato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo.

3. *Identico.*

4. **Per l'esame congiunto di più progetti o tra più Commissioni, l'organizzazione dei lavori, i pareri ed i termini si applicano le norme del capo XVI. Se il Governo o la maggioranza dei deputati o la maggioranza della competente Commissione lo richiedono, il progetto è rimesso all'Assemblea per un nuovo deferimento.** Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

5. *Identico.*

Il comma 6 è abrogato (vedi, nella modifica proposta, l'articolo 72, comma 1, terzo periodo).